

Sentenza della Corte d'Appello di Roma 1780/2002

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZ II CIVILE

così composto:

dott. Luigi Miraglia presidente

dott. Annunziata Izzo giudice

dott. Margherita Marmo giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile N.R. in grado di appello iscritta al 5949 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2000, posta in deliberazione all'udienza del 23 ottobre 2001 e vertente
TRA

ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, in persona del legale rapp. pro tempore, elett. dom.to in Roma, via Parigi 11, presso lo studio degli avv.ti Giovanna Volpe Putzolu e Claudio Russo che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per delega in calce all'atto di appello

APPELLANTE

E

Nuova Tirrena s.p.a. di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni, in persona del legale rapp. pro tempore, elett. dom.to in Roma, via Cola di Rienzo 279, presso lo studio degli avvocati Nicola Bosco e Antonio Monaco che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale

APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE

nonché:

Cittadinanzattiva (già Movimento Federativo Democratico, MDF) in persona del Segretario nazionale e legale rapp. pro tempore elett. dom.to in Roma, Lungotevere Marzio 1, presso lo studio dell'avv.to Francesco Macario che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale

APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 30166 emessa il 5 ottobre 2000 dal tribunale di Roma avente ad oggetto validità di clausole di contratti assicurativi

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 ottobre 2001 i procuratori delle parti così concludevano:

Per l'appellante Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici: "precisa le conclusioni riportandosi a quelle spiegate nell'atto di appello chiedendo anche il rigetto dell'appello incidentale spiegato dalla Cittadinanzattiva".

Per la Nuova Tirrena s.p.a. "conclude per il rigetto integrale dell'appello incidentale proposto dalla Cittadinanzattiva (già Movimento Federativo Democratico), nonché per l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Nuova Tirrena e, per l'effetto, per l'emissione delle pronunce tutte che sono state richieste nelle conclusioni rassegnate dalla Nuova Tirrena nella sua comparsa di risposta e di appello incidentale del 29 novembre 2000 che qui debbono intendersi integralmente trascritte": (conclusioni riportate nello svolgimento del processo)

Per la Cittadinanzattiva (già Movimento Federativo Democratico): "Precisa le conclusioni come formulate nella comparsa di risposta con appello incidentale": (conclusioni riportate

nello svolgimento del processo)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nel dicembre 1997 il Movimento Federativo Democratico conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e la s.p.a. Nuova Tirrena chiedendo al Tribunale di accertare l'abusività delle clausole elencate nell'atto di citazione e, conseguentemente, di inibire all'ANIA e alla Nuova Tirrena s.p.a. l'utilizzazione, sia nei rapporti già in vigore sia nei rapporti futuri, delle clausole che avesse ritenute vessatorie, anche d'ufficio, con ordine di rettifica indirizzato alla clientela della Nuova Tirrena ed alle imprese associate all'A.N.I.A., nonché con ordine di pubblicazione della sentenza su quotidiani nazionali.

A sostegno della domanda deduceva che la predisposizione di condizioni generali di contratto da parte dell'A.N.I.A. consentiva la sua legittimazione passiva all'azione prevista dall'art. 1469 sexies c.c. e che l'A.N.I.A. e la Nuova Tirrena s.p.a. utilizzavano, in diverse polizze assicurative, numerose clausole da qualificarsi come vessatorie ai sensi degli artt. 1469 e ss c.c.

Si costituivano le convenute.

L'A.N.I.A. eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del Movimento Federativo Democratico, in quanto, secondo quanto previsto nello statuto dell'Ente, non rientrava nelle finalità dello stesso la tutela del consumatore, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, quale associazione fra imprese, non utilizzava né poteva utilizzare condizioni generali di contratto.

Precisava in proposito che le "Condizioni Generali" da essa elaborate, che l'attore definiva raccomandazioni o sollecitazioni alle imprese di assicurazione associate, avevano soltanto in valore indicativo e costituivano un servizio per le associate nell'ambito delle finalità di studio e di ricerca in materia assicurativa.

Eccepiva poi la carenza di legittimazione ad agire ed il difetto di legittimazione attiva del Movimento Federativo Democratico in ordine alle clausole inserite in polizze che, per definizione, erano dirette ad assicurare esclusivamente i rischi d'impresa ed in particolare le polizze "danni indiretti", "responsabilità civile inquinamento" e "responsabilità civile prodotti".

Nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda sotto i seguenti profili:

in più casi le condizioni generali dell'A.N.I.A., indicate dall'attore erano state superate da altre condizioni generali o modelli contrattuali elaborati e diffusi a seguito della direttiva comunitaria n. 93/13, che aveva preceduto la legge 52/96 (così la clausola di recesso dopo ogni sinistro, la clausola di indicizzazione, la clausola che subordina il pagamento dell'indennizzo alla prova da parte dell'assicurato di non aver agito con dolo o colpa grave, la clausola di esclusione del risarcimento dei danni inerenti il valore di affezione, artistico o scientifico delle cose assicurate).

Contestava poi la vessatorietà di tutte le clausole indicate dal Movimento Federativo Democratico e rilevava che comunque la rettifica delle clausole in contestazione richiesta dall'attore non era prevista da alcuna norma, sicché il giudice doveva limitarsi a valutare l'efficacia o meno delle clausole e poteva disporre l'inibitoria soltanto in ordine a quelle di cui avesse riscontrato il contrasto con le norme poste a tutela del consumatore.

Si costituiva anche la s.p.a. Nuova Tirrena ed eccepiva anch'essa il difetto di legittimazione attiva del Movimento Federativo Democratico.

Nel merito precisava di aver predisposto, sin dal luglio 1995, appendici di polizza che tenevano conto della novità della direttiva comunitaria del 1994, e per la polizza

"responsabilità civile auto" "furto e incendio auto" e si opponeva anch'essa alla richiesta di rettifica delle clausole in quanto non prevista da alcuna norma.

Con note ex art. 183 c.p.c. il Movimento Federativo Democratico dichiarava di estendere la domanda già introdotta indicando come vessatorie altre numerose clausole delle "polizze Nuova Tirrena" e delle "Condizioni Generali A.N.I.A.", tutte elencate nella nota depositata il 18 novembre 1998.

Le convenute eccepivano l'inammissibilità dell'estensione della domanda.

Con sentenza n. 30166 emessa il 5 ottobre 2000 il Tribunale adito, ogni diversa domanda ed eccezione, disattesa,

1) dichiarava inammissibile la domanda relativa alle seguenti condizioni generali di polizza della "Nuova Tirrena punto C) - servizio militare - appendice mod. 14.00 Infortuni e appendice mod. 13.01 Malattie; tutta l'appendice mod. 15.08 della polizza Incendio Globale Fabbricati Civili, tutta l'appendice mod. 15.07 della polizza Furto - Abbinata incendio e furto Cristalli - Multirischi Abitazione - Commercio Sicuro; tutta l'appendice mod. 15.05 polizza Furto dell'abitazione;

2) dichiarava inammissibile la domanda relativamente alle seguenti condizioni generali di polizza dell'Ania: Incendio Rischio Civile ed Agricolo, di cui alla lettera circolare n. 171996F 1 | NC. 1GR; art. 8 comma 2 del testo Infortuni Individuale del dicembre 1996;

3) dichiarava l'abusività delle seguenti clausole, sia nei rapporti contrattuali già in essere che in quelli sopravvenuti all'entrata in vigore degli artt. 1469 bis c.c. e seguenti del codice civile;

a) la clausola che prevede il recesso unilaterale dopo ogni sinistro, le clausole della Nuova Tirrena costituenti l'art. 5 della polizza Essere Donna, l'art. 6.1 della polizza Guida Sicura, l'art. 5) della polizza Protezione Famiglia, art. 6, (polizza incendio) art. 8 (polizza rischi diversi), l'art. 8 correlato all'art. 20) polizza spese mediche, l'art. 8 correlato all'art. 29; polizza infortuni, la clausola punto F) delle appendici mod. 14.00 e 13.01 e la clausola A) dell'appendice mod. 11.39 - responsabilità civile rischi diversi, le clausole predisposte di cui all'art. 14 del testo A.N.I.A. Infortuni Individuale del dicembre 1996 di cui all'art. 13 del testo Responsabilità Civile rischi Diversi del dicembre 1996;

b) le clausole che prevedono la disdetta da inviarsi novanta o sessanta giorni prima della scadenza ed in particolare le polizze Nuova Tirrena relativamente agli artt. 6) della polizza Essere Donna e Protezione Famiglia, 6.2 polizza Guida Sicura, 2.5 e 2.8 polizza Sicura, nonché la condizione speciale A., nonché le seguenti clausole predisposte dall'ANIA:

art. 7) polizza incendio, artt. 9 polizze A.N.I.A. Resp. Civile - rischi diversi, tutela giudiziaria ed infortuni, art. 22) del testo Infortuni Individuale del dicembre 1996, l'art. 9) del testo Responsabilità Civile Rischi Diversi del dicembre 1996;

c) le clausole di cui all'art. 24) dello schema di polizza incendio A.N.I.A., con la quale si subordina il pagamento dell'indennizzo nel caso di instaurazione di una vertenza giudiziaria sulla causa del sinistro soltanto all'esito della prova da parte dell'assicurato di non aver agito con dolo o colpa grave;

d) le clausole che prevedono deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria vietate ex art. 1469 bis comma 3 n. 18 c.c. ed in particolare gli artt. 18) e 19) delle condizioni generali di polizze A.N.I.A. incendio, l'art. 19) della polizza spese mediche A.N.I.A., art. 28 della polizza infortuni ANIA, l'art. 15 del testo Infortuni Individuale ANIA del dicembre 1996, nonché, relativamente alle condizioni generali di polizza Nuova Tirrena, gli artt. 32) e 35) Essere Donna, l'art. 5.2 Guida Sicura e l'art. 26) Protezione Famiglia;

e) Le clausole che prevedono deroghe alla competenza territoriale. In particolare le clausole

adottate dalla Nuova Tirrena e relative all'art. 9) polizza Essere Donna, all'art. 6.7 polizza Guida sicura ed all'art. 9) Protezione Famiglia, l'art. 99 polizza A.N.I.A. incendio, l'art. 11) della polizza A.N.I.A. responsabilità civile - "rischi diversi", l'art. 11) della polizza A.N.I.A. "Tutela giudiziaria", l'art. 11) della polizza A.N.I.A. "Spese Mediche di ricovero ed interventi chirurgici" e l'art. 11) della polizza A.N.I.A. "Infortuni";

f) la clausola di cui all'art. 29.4 della polizza "Arcobaleno" della Nuova Tirrena, che prevede l'obbligo per l'assicurato a non transigere o riconoscere la propria responsabilità senza il consenso dell'assicuratore;

g) la clausola di cui all'art. 14) della polizza A.N.I.A.; "tutela giudiziaria", che prevede l'onere di denuncia controversia entro dodici mesi dalla cessazione del contratto;

h) la clausola di cui all'art. 22) della polizza A.N.I.A. "incendio", la quale prevede che in caso di esistenza di più assicurazioni per lo stesso rischio ed ove la somma degli indennizzi spettanti in base alle diverse polizze superi l'ammontare del danno, l'ente assicuratore paga solo la sua quota proporzionale;

3) inibiva all'A.N.I.A. l'uso delle clausole relative alle seguenti condizioni generali di polizze assicurative: artt. 6, 7, 9, 18, 19, 22, 24 Incendio; artt. 8,9,11 Rischi diversi; artt. 8,9,11 ... artt. 8 correlato all'art. 20, 11, 19 Spese Mediche; artt. 8) correlato all'art. 29,9,11,28 polizza Infortuni; artt. 14, 15 e 22 testo Infortuni Individuale del dicembre 1996; artt. 9) e 13) del testo Responsabilità Civile Rischi Diversi del dicembre 1996;

4) inibiva alla Nuova Tirrena s.p.a. di assicurazione l'uso delle clausole relative alle seguenti condizioni generali di polizze assicurative: artt. 5, 6, 9, 32 e 35 polizza "Essere Donna"; artt. 5.2 6.1, 6.2, 6.7 polizza "Guida Sicura"; artt. 5, 6, 9, 26 polizza "Protezione Famiglia"; punto F) delle appendici di polizza modelli 14.00 "Infortuni" e 13.01 "Malattie"; punto A7 dell'appendice di polizza 11.39 "Responsabilità civile rischi diversi"; artt. 2.5,2.8, condizione speciale A "polizza Sicura"; art. 29.4 polizza "Arcobaleno";

5) rigettava la domanda svolta dal M.F.D. con riferimento alle seguenti clausole predisposte dalla Nuova Tirrena: artt. 1.3, 2.1 (...) punto D), 2.6 lettere A), B) ed E), 2.8,4.3,4.6,6.3 della polizza "Infortuni Sicura"; artt. 2.3, 4.5, 5.1, 6.5 polizza Guida Sicura; punti B) delle appendici di polizza mod. 14.00 "infortuni" e mod. 13.01 "malattie"; artt. 11,25 e 27 polizza "Protezione Famiglia"; artt. 3, 11, 31, 33 e 34 polizza "Essere Donna"; artt. 3,8 comma 37 e 5,9.1 comma 4, 12, 18, 22, 23, 28.4, 28.5, 28.6, 29.4, 30.6, 30.7, 32.7, 32.8, 35.4, 35.5, 36.4, 35.7, 38.4, 38.5, 38.6, 39.7 polizza "Arcobaleno Multirischi"; punti E) delle appendici di polizza modelli 14.00 "infortuni" e 13.01 "malattie";

6) rigettava la domanda svolta dal Movimento Federativo Democratico con riferimento alle seguenti clausole predisposte dall'A.N.I.A., artt. 11, 13, 17, 19 comma 5 polizza "Responsabilità Civile Inquinamento"; artt. 11,13 e 20 comma 4 della polizza "Responsabilità Civile Prodotti"; artt. 18, 19 e 21 comma 3) polizza "Tutela Giudiziaria"; artt. 15, 18 comma 4 polizza "Responsabilità Civile Rischi Diversi"; artt. 13 ultimo comma, 16, 17, 20 comma 2 alinea 1 polizza "Spese Mediche"; art. 10 lett. B) e C) testo "Infortuni Individuale" del dicembre 1996; art. 2 lett. A) "Responsabilità Civile Rischi diversi" del dicembre 1996;

7) ordinava la pubblicazione del dispositivo, - per le sole parti indicate in motivazione, - sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "la Repubblica", "Il Mattino" di Napoli, una sola volta, e con dimensioni non inferiori a 20x20, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza;

8) incaricava la Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all'Istituto Vigilanza Assicurazioni Private, avente sede in Roma, per la divulgazione secondo quanto

indicato al punto 7.2 della motivazione;

9) condannava l'A.N.I.A. - l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e la s.p.a. Nuova Tirrena, in solido, a rifondere al Movimento Federativo Democratico le spese processuali nella misura del 50% e compensava tra le parti il residuo 50%.

Con atto notificato il 24 e 25 novembre 2000 all'A.N.I.A. proponeva appello avverso la sentenza, per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati, chiedendo alla Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Movimento Federativo Democratico ed il difetto di legittimazione passiva dell'A.N.I.A. e, nel merito, di revocare l'inibitoria delle clausole indicate nel dispositivo della sentenza impugnata, con conseguente revoca di tutte le pronunce connesse e consequenziali, ivi compreso l'ordine di pubblicazione sui quotidiani indicati in sentenza, e con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituivano le appellate.

La Cittadinanzattiva, (già Movimento Federativo Democratico), chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale, chiedendo venisse dichiarata la vessatorietà e disposta l'inibitoria delle seguenti clausole:

- i modelli contrattuali Nuova Tirrena s.p.a.: art. 1.3, 2.1 punto D), 2.6 lettere A), B) ed E), 2.8, 4.3, 4.6, 6.3 della polizza "Infortuni Sicura"; art. 2.3,4.5,5.1,6.5 polizza "Guida Sicura"; punti B) delle appendici di polizza mod. 14.00 "Infortuni" e mod. 13.01 "malattie"; artt. 11,25 e 27 polizza "Protezione Famiglia"; artt. 3,8 comma 3 e 5,9.1 comma 4, 12, 18, 22, 23, 28.4, 28.5, 28.6, 29.4, 30.6, 30.7, 32.7, 32.8, 35.5, 36.4, 35.7, 38.5, 38.6, 38.7, 39.7 polizza "Arcobaleno Multirischi"; punti E) delle appendici di polizza modelli 14.00 "infortuni" e 13.01 "malattie";
- i modelli contrattuali A.N.I.A. art. 9, 15, 16, 17, 18, 18, 21 polizza Danni Indiretti; artt. 11, 13 e 20 comma 4 polizza "responsabilità Civile Rischi Diversi"; artt. 13 ultimo comma, 16, 17, 20 comma 2 alinea 1 polizza "Incendio"; artt. 23 e 26 polizza "Infortuni"; art. 17 polizza "Spese Mediche"; art. 10 lett. B) e C) testo "Infortuni Individuale" del dicembre 1996: art. 2 lett. A) "Responsabilità Civile Rischi Diversi" del dicembre 1996.

Chiedeva, inoltre, alla Corte di ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza su quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale e con dimensioni della pubblicazione non inferiori a 20x20, entro un termine da stabilire, e di condannare l'appellante anche alle spese del giudizio.

La Nuova Tirrena proponeva appello incidentale chiedendo alla Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in via principale, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Movimento Federativo Democratico a promuovere la speciale azione inibitoria ed art. 1469 sexies c.c. rigettando, di conseguenza, tutte le domande proposte dallo stesso e, in via subordinata,: 1) di dichiarare che l'oggetto dell'azione inibitoria riguardava esclusivamente l'utilizzazione, nei contratti di futura conclusione con un consumatore, di quelle clausole, ritenute abusive, inserite nelle condizioni generali di contratto predisposte dal professionista e, di conseguenza, di riformare la sentenza nel punto in cui aveva inibito alla Nuova Tirrena l'uso di dette clausole abusive, sia nei rapporti contrattuali già in essere che in quelle sopravvenute all'entrata in vigore degli artt. 1469 bis e seguenti del codice civile; 2) di riformare la sentenza nel punto in cui aveva inibito alla Nuova Tirrena l'uso di clausole che la stessa non utilizzava fin dal 1995 e precisamente delle clausole di cui agli artt. 5, 6, 9, 32 e 35 della polizza "Essere Donna", di cui agli artt. 5.2, 6.1, 6.2 e 6.7 della polizza Guida Sicura, nonché della polizza di cui agli artt. 5, 6, 9 e 26 della polizza Protezione Famiglia. Chiedeva inoltre alla Corte di riformare la sentenza nel punto in cui aveva dichiarato l'abusività ed aveva inibito alla NUova

Tirrena l'uso delle clausole di cui al punto F) delle appendici di polizza modelli 14.00 Infortuni e 13.01 Malattie; al punto A) dell'appendice di polizza modello 13.39 Responsabilità Civile Rischi Diversi; agli artt. 2.5, 2.8 e condizioni speciali A della polizza "Sicura", all'art. 29.4 della polizza Arcobaleno ed infine di riformare la sentenza nel punto in cui aveva ordinato la pubblicazione dei capi 3) e 6) del suo dispositivo su tre quotidiani, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza proposta dall'A.N.I.A e dalla s.p.a. Nuova Tirrena, sulle conclusioni precisate all'udienza del 23 ottobre 2001 la causa era trattenuta in decisione, decorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per ragioni di logica priorità vanno preliminarmente esaminati congiuntamente il primo motivo dell'appello principale dell'A.N.I.A. e il primo motivo di appello incidentale della Nuova Tirrena s.p.a., aventi ad oggetto il difetto di legittimazione attiva del Movimento Federativo Democratico (ora Cittadinanzattiva).

L'A.N.I.A. e la s.p.a. Nuova Tirrena deducono entrambe che il Movimento Federativo Democratico, quale movimento destinato alla tutela generale dei diritti costituzionalmente protetti, non avente quindi come scopo, quanto meno diretto e prevalente, la tutela dei consumatori, era carente di legittimazione passiva al momento della proposizione dell'azione ex art. 1469 sexies c.c. L'art. 5 della legge 281/98 subordina infatti l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori agli enti in possesso di uno statuto che preveda, come scopo esclusivo, la tutela dei consumatori e degli utenti, sicché il Movimento Federativo Democratico poteva ritenersi dotato di legittimazione attiva soltanto a decorrere dal 15 marzo 2000, data del decreto del Ministero dell'Industria, con il quale era stato iscritto nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 5 della legge 281 del 1998, decreto intervenuto dopo che erano state precisate le conclusioni, mentre precedentemente a tale data una sua eventuale iscrizioni sarebbe stata comunque illegittimata perché la tutela dei consumatori non era lo scopo esclusivo del Movimento. La Nuova Tirrena ha inoltre precisato che la causa era iniziata anche prima dell'entrata in vigore della Direttiva Europea 98/27, che aveva introdotto nuove ed innovative regole per l'individuazione dei soggetti legittimati ad agire a tutela dei consumatori.

Il motivo è infondato.

L'art. 1469 sexies c.c. individua come titolari dell'azione inibitoria a tutela dei consumatori "le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti", oltre alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. La formula estremamente generica della disposizione non consente l'interpretazione limitativa prospettata dall'appellante e dalla Nuova Tirrena.

Considerato quindi che, secondo quanto previsto dall'art. 2 dello statuto, "Il Movimento promuove e sostiene azioni individuali o collettive dirette a prevenire, a limitare o a rimuovere posizioni di soggezione e di sudditanza, situazioni di sofferenza, di disagio e di discriminazione, pericoli per le libertà personali e collettive, attentati all'integrità fisica e psichica e alla dignità delle persone, che si producono, in particolare, negli ambiti dei servizi pubblici e sociali, dell'informazione, dei consumi privati, dei rischi civili e del territorio, nelle aree urbane, nell'ambiente, nel mondo del lavoro e nelle regioni meridionali del paese che patiscono i limiti e le carenze di uno sviluppo diseguale", si rileva che il tenore della norma statutaria induce a ricomprendere il Movimento (ora Cittadinanzattiva), nell'ambito degli enti indicati nell'art. 1469 sexies c.c.

Tale norma va infatti interpretata alla luce del disposto contenuto nell'art. 7 della direttiva CE 93/13, secondo cui "1) Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori. 2) I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziali o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di siffatte clausole. 3) Nel rito della legislazione nazionale, i ricorsi menzionati al paragrafo 2) possono essere diretti, separatamente o in comune, contro più professionisti dello stesso settore economico o associazioni di professionisti che utilizzano o raccomandano l'inserzione delle stesse clausole contrattuali generali o di clausole simili".

La circostanza che dopo l'inizio del giudizio sia intervenuta la legge 281 del 1998, che ha fissato un criterio per l'iscrizione degli enti tra quelli legittimati ad agire nell'interesse del consumatore, non solo non risulta rilevante ai fini di escludere la legittimazione attiva del Movimento, trattandosi di *ius superveniens*, ma confronta la tesi accolta dal Tribunale, in quanto con successivo decreto il Ministero ha accertato e dichiarato che il Movimento Federativo Democratico è un'associazione di consumatori, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 281/98, e possiede i requisiti di rappresentatività rilevati sulla base degli indici e dei parametri individuati dalla legge 281/98. Tale inserimento espresso è infatti un ulteriore elemento che induce a ritenere il Movimento, il quale non risulta avere mutato statuto nelle del giudizio, aveva ed ha, fin dall'inizio, tutti i requisiti per essere inserito nella categoria di cui alla legge 281/98 e comunque sicuramente rientrava e rientra tra gli enti genericamente indicati nell'art. 1469 *sexies c.c.*

Lo statuto del Movimento Federativo Democratico contiene, infatti, come ha del resto rilevato il Tribunale, tra gli altri scopi, quello di tutelare gli interessi dei consumatori (artt. 2 e 43) ed il Movimento partecipa ad organismi pubblici, quali la consulta dei Consumatori e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

Va aggiunto che, come è stato recentemente sostenuto da giurisprudenza di merito, con la seguente argomentazione che questa Corte condivide, "una diversa interpretazione che limitasse la legittimazione ex art. 1469 *sexies c.c.* solo alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge n. 281/98 finirebbe per frustrare lo spirito della riforma introdotta dalla legge n. 52 del 1996, che è di tutelare il consumatore rispetto alle pratiche negoziali illecite, obiettivo al quale può ben contribuire l'azione di associazioni non iscritte in quell'elenco, e porrebbe dubbi di costituzionalità, (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost), in quanto finirebbe per incidere sfavorevolmente su situazioni giuridiche soggettive preesistenti, quali sono quelle degli enti esponenziali che, pur essendo rappresentative, secondo parametri diversi, verrebbero ad essere private della tutela giurisdizionale, con ripercussioni sull'interesse dei singoli associati. Tale interpretazione sarebbe inoltre contraddittoria rispetto alla stessa l. n. 281/98 che, all'art. 1, comma 2 lett. F), ha riconosciuto il fondamentale diritto "alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti".

Va aggiunto che nel nostro ordinamento il riconoscimento della legittimazione ad agire è normalmente attribuito ad ogni soggetto che sia titolare di un interesse giuridicamente protetto in ordine all'atto che intende impugnare.

Con il secondo motivo l'A.N.I.A. deduce che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto

sussistente la propria legittimazione passiva, mentre essa appellante non aveva mai utilizzato o raccomandato condizioni generali di polizza. questo compito non rientrava infatti nei suoi fini statuari né essa lo aveva mai svolto di fatto. Precisa in proposito l'appellante che con lo studio e la formulazione delle condizioni contrattuali essa si limita a prestare un servizio alle associate nell'ambito delle sue finalità di studio delle problematiche assicurative e che le clausole elaborate dall'Associazione hanno un valore meramente indicativo, in quanto frutto di studi e ricerche, come era dimostrato, tra l'altro, dal fatto che era difficile trovare sul mercato polizze che riproducessero fedelmente le condizioni formulate in sede associativa. Del resto, ricorda l'appellante, la stessa Commissione CE, con lettera n. SG- 98 -D2844 del 6 aprile 1998, con la quale aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti del Governo italiano, aveva sottolineato che la norma ritenuta violata (art. 7, par 3 dir. 93/13 CEE) fa riferimento ad "associazioni di professionisti che utilizzano o raccomandano l'inserzione di clausole contrattuali generali". Il termine "raccomandazione", deduce l'appellante, presuppone, quanto meno, la sollecitazione o l'invito dell'associazione alle società di uniformarsi alle condizioni da essa proposte.

Anche questo motivo è infondato.

Ai sensi dell'art. 7, par. 3 dir. 93/13 CE legittimati passivi nell'azione inibitoria sono i professionisti e le associazioni di professionisti che utilizzano, o anche soltanto raccomandano, l'inserzione delle clausole. deve quindi ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'A.N.I.A., in quanto secondo i principi ermeneutici che regolano l'interpretazione delle norme di derivazione comunitaria, il diritto interno deve essere interpretato in modo conforme alla lettera e allo scopo della norma comunitaria, atteso che trattandosi di direttiva avente efficacia diretta, stante il suo tenore, una diversa interpretazione dell'art. 1469 sexies c.c. comporterebbe l'esigenza di disapplicare tale norma, in quanto essa sarebbe contrastante con una norma comunitaria di diretta operatività. Una preoccupazione in tal senso ha peraltro indotto la Commissione Europea ad avviare, con lettera n. SG - 98-D/2844 del 6 aprile 1998, una procedura di infrazione nei confronti del governo italiano ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE (ex art. 169).

È comunque assorbente il rilievo che l'attività, che la stessa appellante definisce di mero studio e ricerca in merito alle problematiche assicurative, è di fatto destinata a facilitare l'adozione di modelli uniformi nella contrattazione con la massa dei consumatori, onde non può escludersi l'appartenenza dell'A.N.I.A. ad una delle categorie indicate nell'art. 1469 sexies c.c. (cfr. Trib. Roma 8 maggio 1998).

Con il terzo motivo l'appellante A.N.I.A. lamenta che il Tribunale aveva erroneamente disatteso un'eccezione da esso formulata in primo grado, secondo cui le condizioni generali censurate dal Movimento Federativo democratico erano contenute in schemi di polizza non più attuali in quanto superati dalle circolari diramate da essa A.N.I.A alle associate all'indomani della direttiva 93/13 e prima dell'entrata in vigore della legge 6 febbraio 1996, n. 52 che ha inserito gli artt. 1469 bis e ss nel codice civile. Con tali circolari essa A.N.I.A. aveva infatti indicato le clausole sospette di abusività e ne aveva suggerito la modificazione. Il Tribunale aveva respinto l'eccezione dell'A.N.I.A. sostenendo che delle lettere circolari diramate nel 1994 na n. 188/94 era del tutto generica ed interlocutoria, mentre le n. 222/94 era la n. 224794 contenevano delle mere proposte di modifica che avevano carattere puramente indicativo ed orientativo e per le quali l'A.N.I.A. si riservava la possibilità di ulteriori modifiche. La sentenza aveva quindi rimproverato all'associazione di non aver deliberato e raccomandato, in via definitiva, dopo l'entrata in vigore della legge

n. 52/1996 nuovi testi di polizza con l'indicazione "approvati dall'A.N.I.A. in sostituzione di quelli previgenti e prodotti dall'attore. Tale affermazione, secondo l'appellante, non corrispondeva a verità, in quanto essa A.N.I.A.; successivamente alle circolari indicate dal Tribunale, aveva emesso altre circolari contenenti, come le circolari 222/1994 e 224/1994, nuove clausole e recanti, come le prime, l'indicazione normativa contrattuale di riferimento. Il primo giudice, peraltro contraddittoriamente, da un lato aveva ritenuto che tali circolari non fossero adeguate a sostituire gli schemi di polizza precedenti e dall'altro le aveva prese in considerazione, rilevando la vessatoria di alcune clausole in esse contenute.

In via subordinata l'appellante rileva che la tesi sostenuta dal Tribunale, secondo la quale, per annullare le condizioni di polizza contenute negli schemi previgenti e prodotti dall'attore, l'associazione avrebbe dovuto emettere nuovi schemi di polizza aventi la stessa forma di quelli ormai superati era infondata. Trattandosi di semplici schemi di polizza era sufficiente l'indicazione delle clausole ritenute abusive dall'associazione, mentre il Tribunale pretendeva che l'associazione avesse riformato espressamente le clausole escludendone le parti ritenute aventi carattere vessatorio e certificandone la legittimità.

La riformulazione delle clausole, peraltro, sarebbe stata contrastante con la normativa Antitrust nell'interpretazione seguita dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per la quale costituisce un'intesa, ai sensi dell'art. 2 comma 1 legge 287/90, la decisione di un'associazione di imprese destinata ad essere comunicata ai soci anche nell'ipotesi in cui alla decisione dovesse attribuirsi valore di semplice raccomandazione non vincolante.

Doveva quindi ritenersi inammissibile ed irrilevante la dichiarazione di vessatorietà di clausole contenute negli schemi di polizza prodotti dall'attore, delle quali era stata denunciata la vessatorietà da circolari dell'A.N.I.A. e che era state sostituite nei nuovi clausolari di riferimento diffusi dall'A.N.I.A., perché si trattava di clausole prive di ogni valore anche meramente indicativo per le imprese associate ed a maggior ragione era inammissibile l'ordine dato all'A.N.I.A. di rinunciare al loro uso, considerato che l'Associazione vi aveva già rinunciato prima della proposizione dell'azione da parte del Movimento Federativo Democratico.

Il motivo è infondato.

Il primo giudice si è infatti limitato a rilevare la genericità di una delle circolari emesse dall'A.N.I.A. ed il carattere interlocutorio e provvisorio delle altre due che il Tribunale aveva ritenuto prive dei requisiti che ne dimostrassero l'idoneità ad integrare la fattispecie di raccomandazioni o istruzioni dirette a consentire alle imprese associate di adeguarsi alla nuova normativa comunitaria. La natura interlocutoria delle circolari risulta dallo stesso loro tenore letterale in quanto le stesse, come ha del resto rilevato il primo giudice, si qualificano come mere proposte di modifica aventi "carattere puramente indicativo ed orientativo", ed il loro carattere provvisorio è acclarato dalla dichiarazione con cui l'A.N.I.A. si riservava la possibilità di "ulteriori modifiche da parte del Gruppo di Lavoro Intersezionale nel proseguimento dei propri lavori".

In particolare nella direttiva 188/1994 è espressamente specificato dall'A.N.I.A. quanto segue: "sottolineiamo comunque sin d'ora che la direttiva CEE ha contenuto del tutto minimale: una valutazione definitiva degli effetti della nuova disciplina sulle clausole abusive nei contratti di assicurazione potrà essere effettuata, quindi, solo quando sarà possibile conoscere le scelte che verranno operate in sede di attuazione della direttiva da parte del legislatore nazionale".

Per quanto riguarda le deduzioni dell'appellante, secondo cui le indicazioni specifiche

dell'A.N.I.A; in ordine alla sostituzione delle clausole vessatorie sarebbero state contrastanti con la normativa antitrust, si rileva che il motivo è inconferente, atteso che non si ravvisa alcuna incompatibilità tra il suggerimento in ordine all'adeguamento di clausole contrattuali, al fine di adeguarle alla normativa comunitaria, e la normativa antitrust. La valutazione della vessatorietà delle clausole perché emesse in violazione delle norme che tutelano il cd. "contraente debole", alle quali quindi tutte le imprese sono tenute ad adeguarsi, si pone infatti su un piano diverso rispetto alle norme che disciplinano la concorrenza.

Con il quarto motivo l'appellante deduce che era erronea la motivazione del Tribunale in ordine alla dichiarazione di vessatorietà delle clausole di cui all'art. 14 testo "Infortuni Individuale" e art. 13 testo "Responsabilità Civile Rischi Diversi".

L'appellante deduce che il Tribunale aveva dichiarato la vessatorietà delle clausole partendo dall'erroneo presupposto che vi fosse una convenienza anche per le imprese di assicurazione nello stipulare contratti pluriennali, sicché consentire all'assicuratore il recesso dopo ogni sinistro comportava la massimizzazione del vantaggio economico per l'impresa consentendole di ridurre al minimo il rischio. Viceversa, sostiene l'appellante, nell'assicurazione infortuni e nell'assicurazione danni, a differenza che nell'assicurazione malattia, disciplinata espressamente dagli artt. 25 e 38 dlgs. n. 175 del 1995, il rischio dipende esclusivamente dall'attività dell'assicurato, come era dimostrato dal fatto che le polizze prevedevano tassi di premio differenziati soltanto in relazione al tipo di attività, mentre la durata del contratto incideva sul rischio soltanto se veniva a cadere dopo che l'assicurato avesse raggiunto un elevato limite di età. Inoltre la polizza prevedeva il recesso anche a favore dell'assicurato e la ragione per la quale il recesso era previsto soltanto dopo il sinistro stava nel fatto che il sinistro costituiva il presupposto essenziale per poter valutare, da parte di entrambi i contraenti, il comportamento dell'altro nell'esecuzione del contratto.

In ordine a tale motivo la Corte rileva, in primo luogo, che l'appellante ha erroneamente indicato le clausole in contestazione, atteso che le clausole che prevedono il recesso e di cui il Tribunale ha disposto l'inibitoria sono contenute nell'art. 8 della polizza "Rischi diversi" secondo cui "dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la società può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte del premio, al netto dell'imposta, relativo al rischio non corso", e nell'art. 8 correlato all'art. 29 della polizza infortuni secondo cui "il recesso previsto dall'art. 8 ha effetto alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, ovvero, se comunicato meno di novanta giorni prima della scadenza, alla scadenza annua successiva. Il recesso non può essere esercitato decorsi due anni dalla stipula dell'assicurazione".

Il motivo è comunque infondato in quanto le disposizioni in oggetto sono in contrasto con l'art. 1469 bis c.c. comma terzo n. 7 in quanto, così come strutturate, consentono al professionista di trattenere la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto e quindi consentono all'assicurazione di sottrarsi all'esecuzione del contratto a prescindere da giusta causa o giustificato motivo raccogliendo ugualmente il massimo vantaggio economico dalla contrattazione. Il diritto di recesso del consumatore, infatti, solo apparentemente configura la bilateralità cui fa riferimento l'appellante in quanto, trattandosi di un contratto a tempo indeterminato, l'assicurato, nel pagare un premio, si configura l'assorbimento del rischio per il periodo assicurato, sicché l'anticipato recesso da

parte del professionista comporta uno squilibrio tra le prestazioni e non può essere considerato indennizzato dalla mera restituzione delle quote di premio per il periodo non più coperto da assicurazione.

Analogamente a quanto ritenuto da recente giurisprudenza di merito in materia di contratti bancari, deve quindi ritenersi irrilevante la previsione della bilateralità del recesso in quanto non sufficiente, in sede di rimedio inibitorio generale -preventivo, a superare lo squilibrio tra le parti che è accentuato dalla previsione della facoltà di recesso del professionista modellata nei modi previsti dalla clausola in esame. (v. anche Trib. Roma, sent. 21 gennaio 2000).

L'art. 1469 bis comma terzo n. 7 va infatti interpretato alla luce della direttiva 93/13 che, alla voce f) dell'allegato, prevede come abusiva non solo la clausola che autorizza il professionista a rescindere a sua discrezione il contratto, qualora la stessa facoltà non sia riconosciuta al consumatore, ma anche quella che consenta "al professionista di trattenere le somme versate quale corrispettivo per le sue prestazioni non ancora fornite, qualora sia il professionista che rescinde il contratto". Nel caso in esame, infatti, per il motivo sopra esposto, la mera restituzione del premio, determinato anche in base alla convenienza globale del contratto in relazione alla sua durata, non è idonea a controbilanciare la perdita del consumatore per l'anticipato recesso del professionista.

Con il quinto motivo l'appellante deduce che non era adeguatamente motivata la sentenza del Tribunale in ordine alla dichiarazione di vessatorietà delle clausole contenute nell'art. 22 del Testo "Infortuni Individuale" e nell'art. 9 del testo "Responsabilità Civile Rischi diversi", che prevedono la proroga tacita del contratto per mancanza di disdetta spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, in quanto nel ritenere che le clausole fossero vessatorie perché stabilivano all'evidenza un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza in violazione dell'art. 1469 bis n. 9 c.c., tenuto anche conto della durata generale annuale dei contratti, non considerava la previsione dei contratti pluriennali e la circostanza che il termine nn poteva considerarsi eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza, perché rispondeva all'interesse dell'assicurato di poter disporre di un congruo termine per acquisire una copertura sostitutiva di quella cessata, mentre un termine inferiore poteva risolversi per l'interessato, nella difficoltà di trovare una copertura assicurativa sostitutiva adeguata.

Anche questo motivo è infondato.

Le suddette clausole, oltre ad essere in contrasto con l'art. 1469 bis c.c., interpretato alla luce dell'elencazione contenuta nell'allegato alla direttiva 93/13, secondo cui sono abusive, tra l'altro, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di "prorogare automaticamente un contratto di durata determinata in assenza di manifestazione contraria del consumatore, qualora sia stata fissata una data eccessivamente lontana dalla scadenza del contratto, quale data limite per esprimere la volontà del consumatore di non prorogare il contratto", sono infatti solo apparentemente bilaterali, atteso che il termine eccessivamente anticipato si risolve in un ulteriore pregiudizio per l'assicurato che deve provvedere molto tempo prima della scadenza del termine a rintracciare una successiva copertura assicurativa sostitutiva per non essere costretto ad esercitare la disdetta "al buio", mentre la società assicurativa, tempestivamente informata dell'intenzione del cliente di recedere dal contratto, ha un tempo maggiore per rimpiazzare il cliente prima della scadenza del contratto.

Va quindi respinto anche il quinto motivo di appello.

Con il sesto motivo l'appellante deduce che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto

abusive le clausole contenute negli artt. 18 e 19 dello schema "Polizza Incendio" e nell'art. 15 del testo "Infortuni Individuali", che demandano la quantificazione del danno ad un collegio peritale, in quanto, secondo il primo giudice, esse contemplerebbero una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria e sarebbero quindi emesse in violazione dell'art. 1469 bis comma terzo n. 18 c.c.

Deduce in proposito l'appellante che solo l'arbitrato rituale comporta una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, mentre il Tribunale aveva ritenuto anche le suddette clausole abusive, in quanto in contrasto con la direttiva 93/13, sull'erroneo assunto che il giudizio dei periti non avrebbe avuto ad oggetto questioni meramente tecniche, ma anche aspetti prettamente giuridici e di operatività in senso ampio del contratto, e in considerazione del fatto che parte del costo della decisione veniva posto a carico del consumatore.

Il Tribunale, partendo dall'erroneo assunto che la clausola peritale coincidesse con la clausola di arbitrato irrituale, ne aveva stabilito la vessatorietà in base alla presunzione di cui al comma 3 dell'art. 1469 bis c.c. n. 18, mentre la perizia contrattuale (cd. arbitraggio) non impedisce l'accertamento giudiziale delle questioni relative alla validità ed efficacia della polizza.

La funzione della clausola, quindi, secondo l'appellante, non è infatti quella di privare l'assicurato della tutela giudiziaria in ordine al diritto al risarcimento, del quale restava unico arbitro il giudice, ma risponde all'interesse di entrambe le parti perché consente loro di risolvere celermente il contrasto in ordine alla quantificazione del danno. Analogamente, deduce l'A.N.I.A., la disposizione sulla divisione delle spese è da considerarsi a favore di entrambe le parti che corrono il rischio di farsi carico di tutte le spese di giudizio. doveva quindi ritenersi che il Tribunale aveva violato i criteri ermeneutici previsti dall'art. 1469 bis comma terzo c.c. e dall'art. 1469 ter comma primo c.c.

Anche questo motivo è infondato.

Premesso che anche la clausola di cui all'art. 1469 bis comma terzo n. 18 c.c. va interpretata alla luce della direttiva 93/13 che, alla voce q) dell'allegato, prevede come clausola abusiva quella che ha per oggetto o per effetto di "sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imponendogli un onere della prova che, ai sensi della legislazione applicabile, incomberebbe a un'altra parte del contratto", si rileva che l'intento del legislatore comunitario è stato quello di evitare che al consumatore fosse imposta una clausola compromissoria che demandasse ad un arbitrato non disciplinata da disposizione giuridiche), la risoluzione di un'eventuale controversia tra le parti e che, come è noto, il legislatore comunitario, prevedendo un elenco di clausole dirette a garantire una "tutela minimale del consumatore, ha concesso ai singoli Stati la facoltà di un "irrigidimento" in senso più favorevole al consumatore nella normativa nazionale, ma non una diminuzione delle garanzie stabilite a favore dello stesso. Considerato che ai sensi dell'art. 18 della polizza incendio i periti devono a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il contraente o l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15; d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 19; e) procedere alla

stima ed alla valutazione del danno e delle spese; considerato che ai sensi dell'art. 15 della polizza "Rischi Individuali" "le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità delle Condizioni Generali di assicurazione, debbono essere demandate ad un collegio di tre medici, (- nominati uno per parte e il terzo di comune accordo -) e che ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e competenze per il terzo medico, deve confermarsi la natura vessatoria delle suddette clausole.

La valutazione peritale, anche se circoscritta al quantum debeatur, comporta infatti anche delle valutazioni di carattere giuridico vincolanti per le parti che, secondo il successivo art. 19 della "polizza incendio" e l'art. 15 della "polizza infortuni", "rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché violazione dei patti contrattuali". Esse vanno quindi ricondotte alla previsione di cui al citato art. 1469 ter terzo comma n. 18) che considera vessatoria la clausola che ha l'effetto di "sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi". Inoltre la previsione di un costo, posto anche a carico del consumatore, comporta, come ha giustamente rilevato il primo giudice, con argomentazione non specificamente contestata dall'appellante, la riduzione della somma formalmente indicata in polizza a titolo di indennizzo, in quanto "il contraente consumatore non ha interesse ad attivare il contratto in caso di sinistro in tutti i casi in cui l'indennizzo non supera detti costi".

Va quindi respinto anche il sesto motivo di appello.

Con il settimo motivo l'appellante deduce che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto vessatorie le clausole contenute negli artt. 9) dello schema di "Polizza incendio", l'art. 11) dello Schema di "Polizza Responsabilità civile, - Rischi Diversi", l'art. 11 dello schema di "Polizza Spese Mediche" e l'art. 11 dello schema di "Polizza Infortuni", le quali prevedono che il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha la sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Le clausole in esame, secondo l'appellante, non prevedono un foro esclusivo, e tanto meno come foro esclusivo il luogo in cui l'impresa ha la propria sede: evenienza questa alla cui repressione sarebbe volta la presunzione di vessatorietà di cui all'art. 1469 bis n. 19 c.c. Né le clausole prevedono un foro diverso da quello in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, limitandosi a ribadire quanto previsto dagli artt. 18 e 20 c.p.c. D'altra parte, rileva l'appellante, anche la scelta di un foro esclusivo diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore, ma coincidente con uno dei fori previsti dal codice di procedura civile, non può essere considerata vessatoria ai sensi dell'art. 1469 ter comma terzo c.c.; in quanto riprodotiva di una disposizione di legge, con la conseguenza che la vessatorietà di una clausola di deroga alla competenza territoriale potrebbe essere ravvisata nel solo caso in cui il foro convenzionale indicato nel contratto fosse non solo diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore, ma anche non coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge".

Anche questo motivo è infondato.

Le clausole in oggetto prevedono che "foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza". Esse sono vessatorie in quanto contrastano esplicitamente con la previsione contenuta nell'art. 1469 bis terzo comma n. 19 c.c., secondo cui si presumono vessatorie, sino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di

"stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore".

Tale norma prevede infatti, come è stato ritenuto anche dalla più recente giurisprudenza (v. per tutte Cass. 28 agosto 2001, n. 11282) e dalla dottrina prevalente, un foro cd. "normale" ovvero "esclusivo speciale" del consumatore competente per tutte le controversie con un professionista, derogabile solo a seguito di una specifica trattativa tra le parti (cd. "lista grigia"), a meno che non si ritenga, in relazione alle singole fattispecie che tale deroga comporti addirittura in concreto la limitazione delle azioni del consumatore nei confronti del professionista e quindi rientri tra le clausole di cui all'art. 1469 quinquies c.c., inefficaci quantunque oggetto di trattativa (la c.d. lista nera).

In proposito questa Corte ritiene che la norma di cui all'art. 1469 bis n. 19 c.p.c. abbia natura processuale e conseguentemente aderisce alle argomentazioni della Cassazione secondo cui "è da presumere vessatoria anche la clausola che stabilisce un foro coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 cod. proc. civ. se è diverso da quello del consumatore, perché l'art. 1469 ter terzo comma cod. civ., secondo il quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge non può essere interpretato in tal senso, altrimenti si vanificherebbe in modo surrettizio la tutela del consumatore, come nel caso in cui il forum destinatae solutionis coincida con la residenza del professionista". (v. Cass. 22 agosto 2001 n. 1182; e più recentemente giudice di pace di Perugia sent. n. 305 del 25 marzo 2002; contra ord N. 10086 del 24 luglio 2001 e sent. N. 378 del 15 gennaio 2002 che non riconoscono la natura processuale della norma in esame).

Deve quindi escludersi, ai sensi dell'art. 1469 comma terzo n. 19, che il professionista possa predisporre nel contratto con il consumatore una clausola che preveda un foro concorrente con quello del consumatore.

Va quindi respinto anche il settimo motivo di appello.

Con l'ottavo motivo l'appellante deduce la clausola di cui all'ar. 17 dello schema di Polizza Tutela Giudiziaria, (peraltro erroneamente indicata con il numero 14), il quale prevede che "la garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e che siano denunciate entro dodici mesi dalla cessazione del contratto".

Tale clausola, deduce l'appellante, attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e, come tale, è esclusa dal giudizio di vessatorietà ai sensi dell'art. 1469 ter comma secondo c.c. L'oggetto del contratto di assicurazione è infatti la garanzia prestata dall'assicuratore; in altri termini il rischio assicurato. Spetta quindi all'assicuratore stabilire i limiti causali, territoriali e temporali nei quali può e intende assicurare il rischio.

Anche questo motivo è infondato.

L'art. 17 della polizza tutela giudiziaria contiene infatti una clausola abusiva, in quanto in contrasto con l'art. 1469 bis terzo comma n. 19 c.c., secondo cui si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto o per effetto "di sancire a carico del consumatore decadenze".

La clausola in esame prevede infatti la decadenza del consumatore rispetto a fatti avvenuti durante la vigenza del contratto, anche in relazione a circostanze e fatti che non sono attribuibili alla sua inerzia, bensì al ritardo del terzo nella proposizione di domande in ordine al sinistro.

Va quindi respinto anche l'ottavo motivo.

Con il nono motivo l'appellante deduce che l'art. 22 dello schema di polizza incendio prevede che in caso di pluralità di assicurazioni contro lo stesso rischio, qualora la somma

degli indennizzi dovuti dai vari assicuratori in base ai rispettivi contratti, - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, - superi l'ammontare del danno, la società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto. Tale clausola era stata erroneamente ritenuta vessatoria dal primo giudice sul presupposto che avrebbe determinato a carico del consumatore un significativo squilibrio delle direttive e degli obblighi derivati dal contratto, in quanto a fronte del pagamento del premio in ragione di un certo massimale, il consumatore si vedeva poi decurtare l'indennizzo dovuto. In proposito, deduce l'appellante, non è vero che il premio viene calcolato in base al massimale, in quanto a tal fine rilevano anche le condizioni di polizza, come lo scoperto, la franchigia e la clausola che prevede la responsabilità pro quota in caso di pluralità di assicurazioni per lo stesso rischio. Inoltre, deduce ancora l'appellante, la decurtazione dell'indennizzo è una conseguenza inevitabile della "cd. soprassicurazione" posta in essere dall'assicurato che, cumulando più assicurazioni per lo stesso rischio assicura il bene per una somma complessiva eccedente il suo valore. Non si tratterebbe quindi della decurtazione dell'indennizzo in rapporto alla somma assicurata ed al premio pagato, ma di una deroga alla procedura prevista dall'art. 1910 c.c., secondo la quale l'assicurato può richiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. La deroga prevista dalla clausola in contestazione si limiterebbe ad escludere tale forma di solidarietà tra gli assicuratori ed il conseguente diritto di rivalsa previsto dall'ultimo comma della norma, sicché, deduce l'appellante, siccome la norma contenuta nell'art. 1910 c.c. non rientra tra quelle inderogabili ai sensi dell'art. 1932 c.c. anche la clausola censurata non deve ritenersi compresa tra le clausole di cui al terzo comma dell'art. 1469 bis c.c.

Anche questo motivo è infondato. La clausola di cui all'art. 22 dello schema di "Polizza Incendio", pur non essendo prevista espressamente nell'elenco contenuto nell'art. 1469 bis c.c. deve ritenersi vessatoria in quanto rientra nella definizione contenuta nel suddetto articolo, secondo cui "si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".

Tale clausola comporta infatti una sproporzione tra l'obbligo dell'assicuratore di pagare interamente il premio con riferimento al massimale pattuito ed il diritto dell'assicuratore di decurtare l'indennizzo dovuto per contratto a causa di circostanze esterne al rapporto contrattuale ed in contrasto con l'espressa previsione contenuta nell'art. 1910 c.c.

Peraltro la norma contenuta in quest'ultimo articolo impedisce la cd. denunciata "soprassicurazione", atteso che "l'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno".

Va quindi respinto anche il nono ed ultimo motivo di appello.

Devono a questo punto esaminarsi i motivi di appello incidentale proposti dalla Nuova Tirrena, ad esclusione del primo esaminato congiuntamente a quello proposto dall'A.N.I.A. Con il secondo motivo la suindicata appellata appellante incidentale deduce che il Tribunale aveva erroneamente affermato che l'art. 1469 sexies c.c. gli consentirebbe di inibire ad essa società di avvalersi delle clausole ritenute abusive, esistenti nei contratti che erano stati da essa stipulati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa in tema di clausole abusive, mentre l'ordine di astensione all'utilizzo delle clausole abusive individuate non poteva che valere per il futuro, non essendo consentito al giudice di

variare i contratti già stipulati.

Secondo la "Nuova Tirrena" la limitazione degli effetti dell'inibitoria ex art. 1469 sexies c.c. ai soli contratti di futura conclusione risulterebbe desumibile non solo dal chiaro tenore letterale della suddetta norma e dell'articolo 1469 quinquies c.c., che riserva espressamente al solo consumatore contraente la legittimazione a far dichiarare l'inefficacia per abusività di clausole di un contratto da lui concluso con un professionista, ma anche da disposto dell'art. 7 della Direttiva comunitaria 93/13, secondo cui "gli stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati fra un professionista e dei consumatori". Il Tribunale aveva quindi errato quando aveva inibito alla Nuova Tirrena di avvalersi delle clausole, ritenute abusive, che si trovano inserite in contratti già stipulati con gli assicurati. Inoltre il Tribunale aveva errato quando aveva affermato che le nuove norme sulle clausole abusive si applicavano anche ad un contratto stipulato prima della loro entrata in vigore.

Il motivo è infondato e va respinto.

L'interpretazione data dal Tribunale, secondo cui deve aversi riguardo non già al fatto che il vincolo giuridico è sorto anteriormente alla nuova legge, bensì al fatto che gli effetti del contratto di assicurazione si sviluppano nel tempo e devono essere disciplinati dalla legge vigente al tempo in cui detti effetti si realizzano, in applicazione del principio contenuto nell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile che prevede l'efficacia immediata della legge in vigore al tempo in cui detti effetti si realizzano è conforme con la ratio dell'art. 8 della direttiva 93/12 CE, che conferisce agli stati membri la possibilità di adottare disposizioni solo maggiormente protettive del consumatore, ed è in linea con la copiosa giurisprudenza formatasi in tema di fideiussione omnibus, a seguito dell'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154 e successive modifiche, in materia di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi bancari e in tema di intese restrittive della concorrenza concluse prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990.

Va quindi respinto il secondo motivo dell'appello incidentale della Nuova Tirrena.

Co il terzo motivo la società rileva che il Tribunale aveva errato nel considerare vessatoria la clausola che accordava soltanto ad essa appellata la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, clausola che fino al 1995 era rubricata come art. 5 nella polizza "Essere Donna", come art. 6.1 nella polizza "Guida Sicura", edizione gennaio 1994 e come art. 5 nella polizza "Protezione Famiglia", in quanto tale clausola, espressamente presunta come abusiva dal punto 7 del terzo comma dell'art. 1469 bis c.c. era stata modificata da essa Nuova Tirrena sin dal 1995 mediante l'adozione, con il disposto dell'art. F delle appendici mod. 14.00 e 13.01, dell'art. A dell'appendice mod. 11.39 e dell'art. C dell'appendice 15.07, di una nuova clausola che attribuiva ad entrambe le parti la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro. Tale clausola era presente come art. 7.1 anche nella nuova edizione dello stampato della polizza "Guida Sicura".

In ordine a tale motivo, e specificamente per quel che attiene alla facoltà del cd. recesso bilaterale, deve farsi riferimento alle argomentazioni per le quali è stato respinto il quarto motivo di appello dell'A.N.I.A., in quanto, per le considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che la modifica della clausola, nel senso di prevedere la bilateralità del recesso non ne esclude l'abusività.

Va quindi respinto anche il terzo motivo di appello incidentale.

Con il quarto motivo la Nuova Tirrena deduce che il Tribunale aveva considerato come abusive le clausole rubricate come art. 6 nelle polizze "Essere Donna" e "Protezione

Famiglia" e come art. 6.2 nella polizza "Guida Sicura", edizione gennaio 1994, che fissavano in sessanta giorni prima della scadenza del contratto il termine entro il quale ciascuna delle parti poteva comunicare la relativa disdetta per impedirne il rinnovo, senza considerare che essa società aveva ridotto detto termine da sessanta a trenta giorni, giusta le clausole G dell'appendice mod. 14.00, B dell'appendice mod. 11.39 e D. dell'appendice mod 15.07 e che tale riduzione a trenta giorni del termine di preavviso risultava confermata dall'art. 5.2 dell'edizione febbraio 1998 della polizza "Guida Sicura".

In ordine a tale motivo la Corte rileva che il Tribunale non ha dichiarato l'abusività e non ha disposto l'inibitoria delle clausole modificate, ma soltanto di quelle originarie valevoli per i contratti in corso onde, per i motivi specificati in ordine al rigetto del quinto motivo di appello dell'A.N.I.A., va respinto anche il quarto motivo di appello incidentale della Nuova Tirrena.

Con il quinto motivo la Nuova Tirrena deduce che il primo giudice non avrebbe dovuto pronunciare l'abusività, né inibire l'uso alla Nuova Tirrena della clausola che prevedeva, in caso di disaccordo tra le parti, il ricorso obbligatorio ad un collegio di periti per determinare l'ammontare del danno indennizzabile, in quanto siccome tale clausola, rubricata negli artt. 32 e 35 della polizza Essere Donna, nell'art. 26 nella polizza "Protezione Famiglia" nell'art. 5.2 della polizza "Guida Sicura" edizione gennaio 1994, risultava in contrasto con la lettera q) del punto 1 dell'allegato alla direttiva comunitaria 93/13, essa Nuova Tirrena ne aveva modificato il contenuto con effetto dal 1995, nel senso che con la nuova clausola di cui alla lettera E dell'appendice mod. 14.00 e di cui alla lettera B dell'appendice mod. 15.07 era stato reso facoltativo, e non più obbligatorio, il ricorso al collegio dei periti. La nuova clausola risultava inserita come art. 6.2 nel nuovo stampato della polizza Guida Sicura edizione febbraio 1998.

Anche questo motivo è infondato, in quanto il Tribunale ha escluso la vessatorietà delle clausole modificate, mentre la dichiarazione di vessatorietà di quelle originarie è giustificata dalla loro vigenza per i contratti in corso.

Va quindi respinto anche il quinto motivo di appello incidentale della Nuova Tirrena.

Per analoghi motivi va ritenuto infondato e va respinto anche il sesto motivo del suddetto appello incidentale, con il quale la società appellata lamenta che il primo giudice aveva erroneamente dichiarato l'abusività ed aveva inibito l'uso della clausola che prevedeva la deroga alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria e che era rubricata come art. 9 nella polizza "Essere Donna" e nella polizza "Protezione Famiglia", nonché come art. 6.7 nella polizza "Guida Sicura" edizione gennaio 1994, in quanto tale clausola era stata integralmente soppressa, come stabilivano le lettere H dell'appendice mod. 14.00, E dell'appendice mod. 15.07 e D dell'appendice mod 11.39.

Deve infatti rilevarsi, come per le precedenti clausole, che la dichiarazione della vessatorietà dell'originaria clausola si giustifica per i contratti in corso di esecuzione, in cui non risulta che sia stata prevista l'automatica sostituzione delle clausole ritenute vessatorie con quelle successive, ovvero la loro automatica eliminazione.

Va quindi respinto anche il sesto motivo di appello incidentale della Nuova Tirrena.

Con il settimo motivo la Nuova Tirrena deduce che il Tribunale aveva erroneamente dichiarato abusive alcune clausole dei formulari contrattuali utilizzati da essa società, ed in particolare la clausola contenuta nell'art. 29.4 della polizza "Arcobaleno", secondo cui "l'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Nuova Tirrena".

Tale clausola, secondo la società, non prevede alcuna limitazione della libertà contrattuale

dell'assicurato, il quale è libero di stipulare con terzi altri contratti, ma si limita a ricordare a quest'ultimo di tenere quei comportamenti che gli sono comunque imposti dai generali principi di buona fede, nonché dagli speciali obblighi di salvataggio e di protezione dei diritti dell'assicuratore che l'ordinamento pone, in ogni caso, a carico dell'assicurato.

Anche tale motivo è infondato, atteso che la clausola, stabilendo un'automatica previsione di perdita dell'indennizzo come effetto automatico di alcuni comportamenti, a prescindere dalla loro conformità ai criteri di buona fede, è in palese contrasto con il disposto di cui all'art. 1469 terzo comma n. 18, secondo cui si presume vessatoria, sino a prova contraria la clausola che ha per oggetto o per effetto, tra l'altro, di "sancire a carico del consumatore, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi".

Deve quindi respingersi anche il settimo motivo di appello incidentale della società appellata.

Con l'ottavo ed il nono motivo la Nuova Tirrena si duole che la sentenza impugnata aveva dichiarato l'abusività della clausola di cui agli artt. 2.5 e 2.8 e della condizione speciale A della polizza "Sicura", affermando che sarebbe eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza contrattuale il termine di sessanta giorni previsto per l'invio della disdetta necessaria per impedire il rinnovo del contratto e che il primo giudice, dopo aver esaminato le clausole che essa appellante incidentale aveva adottato nel 1995 con le appendici a modifica, aveva dichiarato abusiva anche la clausola prevista dalla lettera F delle appendici 14.00 e 13.01, nonché della lettera A dell'appendice mod. 11.39, che prevedeva la facoltà per entrambe le parti di recedere dal contratto, mentre il legislatore si era limitato a stabilire al punto 7 del terzo comma dell'art. 1469 bis c.c. l'abusività della clausola che consentiva al solo professionista di recedere dal contratto.

In ordine a tali motivi si richiamano integralmente le considerazioni effettuate in relazione al rigetto del quarto e del quinto motivo di appello dell'A.N.I.A.

Con il decimo motivo la Nuova Tirrena deduce che il Tribunale aveva errato nel disporre la pubblicazione della sentenza su alcuni quotidiani, in quanto il pregiudizio che deriva ad essa appellante incidentale, che peraltro aveva provveduto a modificare o ad eliminare molte clausole abusive, non trovava alcuna giustificazione o compensazione nel vantaggio che ne traeva la collettività dei consumatori, tanto più che le clausole erano indicate con numeri che non ne consentivano l'identificazione.

Anche questo motivo è infondato.

La sentenza di primo grado non ha infatti omissis di prendere in considerazione le argomentazioni della società che si opponeva alla pubblicazione della sentenza, ma pur rilevando la facoltà e non l'obbligo di tale statuizione, con argomentazione sintetica ed esauriente, ha specificato che la necessità di provvedere in senso positivo discendeva dal fatto che il giudizio aveva investito l'esame di numerose clausole predisposte, alcune di particolare importanza e rilevanza per la collettività dei consumatori che, pur essendo i principali destinatari del giudizio di vessatorietà delle clausole, non avrebbero potuto essere informati in modo diverso dell'esistenza della sentenza.

La Corte ritiene di aderire a tale argomentazione, con la precisazione che la mancanza statuizione di tale ordine si sarebbe convertito, nel caso in esame, nella perdita di valenza della decisione per una molteplicità di consumatori rappresentati dal Movimento Federativo Democratico. Va aggiunto che, come è stato ritenuto da autorevole dottrina, la pubblicazione della sentenza assume, nella disposizione legislativa il significato di misura indiretta di coercizione all'esecuzione dell'inibitoria.

Va quindi respinto l'appello incidentale della Nuova Tirrena.

Deve a questo punto procedersi all'esame dell'appello incidentale della Cittadinanzattiva. Con il primo motivo l'appellante incidentale si duole che il Tribunale abbia escluso la natura abusiva della clausola di cui agli artt. 1.3, 2.1.D, 2.6 A polizza Nuova Tirrena Sicura e 2.3 polizza Guida Sicura che escludono dall'assicurabilità le persone affette da HIV sull'erroneo presupposto che le clausole in esame atterrebbero alla delimitazione del rischio e quindi alla determinazione dell'oggetto del contratto, senza considerare che il rischio assicurato non era necessariamente relativo alla specifica patologia di invenzione da HIV, onde la clausola doveva ritenersi vessatoria, quanto meno per quanto riguarda l'assicurazione di rischi del tutto eterogenei rispetto alla circostanza che l'assicurato sia affetto da HIV.

Il motivo è infondato, atteso che la clausola si limita a determinare l'oggetto del contratto, al fine di evitare un ampliamento imponderabile dei rischi in relazione a preesistenti stati patologici evolutivi degli assicurandi di non facile gestione onde deve escludersene la vessatorietà ai sensi del disposto di cui all'art. 1469 ter secondo comma c.c.

Con il secondo motivo di appello incidentale la Cittadinanzattiva lamenta che il Tribunale aveva ingiustificatamente escluso la dichiarazione di vessatorietà per le clausole di cui agli artt. 17 polizza ANIA per l'Assicurazione inquinamento, all'art. 15 polizza ANIA Rischi Diversi, all'art. 13 polizza Ania "Incendio" e all'art. 22 polizza Nuova Tirrena "Arcobaleno". Nel caso in esame non si trattava infatti di delimitazione del rischio contrattuale, bensì di una manifesta e non consentita esclusione o limitazione di responsabilità dell'assicuratore.

Il motivo è infondato, in quanto l'art. 17 della polizza ANIA per Assicurazione Inquinamento si limita a delimitare l'oggetto del contratto, indicando una serie di casi che vengono esclusi dalla copertura assicurativa, e quindi non rientra tra le clausole abusive del citato articolo 1469 ter c.c.; l'art. 15 della polizza A.N.I.A. "Rischi Diversi" si limita a specificare le persone non considerate terzi ai fini dell'assicurazione responsabilità civile auto, e quindi è estranea alla previsione del citato articolo; l'art. 13 della polizza A.N.I.A. "Incendio" si limita ad elencare i beni non compresi nell'assicurazione e sfugge quindi al sindacato di vessatorietà di cui all'art. 1469 c.c. ed infine l'art. 22) della polizza Nuova Tirrena "Arcobaleno", escludendo dalla garanzia i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato e del beneficiario, ovvero i danni derivanti da eventi di natura eccezionale o in occasione di competizioni sportive, determina l'oggetto del contratto assicurativo ed inoltre, per quel che attiene ai sinistri determinati o agevolati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, del beneficiario, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, parenti e di chiunque abbia in conseguenza il veicolo assicurato, riproduce le norme di cui agli artt. 1900 e 1917 c.c., e quindi si sottrae al giudizio di vessatorietà, anche per effetto del disposto di cui al terzo comma dell'art. 1469 ter c.c. che stabilisce che non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge.

Va quindi respinto il secondo motivo di appello incidentale proposto dalla Cittadinanzattiva.

Con il terzo motivo l'appellante deduce che il Tribunale aveva erroneamente escluso dalla qualificazione come vessatorie le clausole contenute negli articoli 38.4 e 38.6 della polizza Nuova Tirrena "Arcobaleno", nell'art. 5.1 della polizza "Guida Sicura", nell'art. 22 della polizza "A.N.I.A. Incendio", nell'art. 26 della polizza A.N.I.A. "Infortuni" e nell'art. 10 B e C del testo "Infortuni Individuale". Tali clausole indicano i danni indennizzabili ed i criteri per la determinazione dell'indennizzo. Esse, siccome si limitano a predeterminare la prestazione dell'assicuratore ed attengono quindi all'oggetto del contratto, sfuggono al giudizio di vessatorietà ai sensi del secondo comma dell'art. 1469 ter c.c.

Va quindi respinto anche il terzo motivo di appello incidentale della suindicata appellata. Con il quarto motivo la Cittadinanzattiva deduce che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che le seguenti clausole della polizza A.N.I.A.: art. 16 della polizza "Incendio", art. 18 della polizza "Tutela Giudiziaria", art. 17 della polizza "Spese Mediche" e art. 23 della polizza "Infortuni" e le seguenti clausole della polizza Nuova Tirrena: artt. 4.6 della polizza Sicura, artt. 25 e 27 della polizza Protezione Famiglia, art. 4.5 della polizza "Guida Sicura", art. -31 art. 33 della polizza "Essere Donna", art. 18, 23, 38.54, 28.4, 30.5, 35.4, 28.5, 28.6, 30.6, 32.7, 35.5, 36.4, 32.8, 35.7, 36.4, 30.7, 29.4 e 32.6 della polizza "Arcobaleno Multirischi" non fossero abusive perché regolerebbero le modalità di cooperazione tra le parti, essendo connaturale al corretto svolgersi del rapporto assicurativo, una diligenza massima da parte dell'assicurato. Deduce in proposito l'appellante che la ratio della novella era proprio nel senso inverso, in quanto il legislatore aveva inteso sanzionare il comportamento abusivo del professionista sin dal momento della predisposizione delle clausole contrattuali e le disposizioni in esame comportavano il rischio di una predisposizione delle clausole relative a cura e a favore del professionista, determinando ab origine uno squilibrio ai danni del consumatore.

Anche questo motivo è infondato, atteso che le clausole sopra elencate risultano esclusivamente dirette a consentire all'assicuratore di accertare le circostanze relative all'operatività della polizza, a stabilire delle regole di corretto comportamento delle parti nel corso del rapporto, anche al fine di tutelare il diritto di surrogazione dell'assicuratore come previsto dall'art. 1916 c.c. Esse quindi si pongono su un piano diverso rispetto alle clausole abusive in quanto ripropongono le norme del codice civile di cui agli artt. 1892, 1893, 1909 e 1910 c.c. limitandosi a prevedere la diligenza e la correttezza del consumatore nel corso del rapporto assicurativo. In proposito giova ricordare che la Cassazione, con riferimento ad una polizza assicurativa contro il rischio di furto, ha ritenuto non vessatoria la clausola con la quale si prevede l'indennizzabilità del sinistro soltanto ove l'assicurato avesse previamente adottato determinati mezzi di difesa. (v. Cass. 10 marzo 1998, n. 2636).

Va aggiunto che l'espressa previsione dei comportamenti ritenuti scorretti nel corso del rapporto assicurativo si traduce in un'ulteriore garanzia per l'assicurato, il quale è posto in grado di conoscere fin dall'inizio del rapporto quali possono essere i comportamenti censurabili e non essere esposto ad una valutazione di controparte non condivisa.

Va quindi respinto anche il quarto motivo di appello incidentale della Cittadinanzattiva.

Con il quinto motivo l'appellata, (appellante incidentale), deduce che il Tribunale aveva erroneamente escluso dal giudizio di abusività le clausole che prevedevano la perdita dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa del danno ed in particolare dell'art. 17 della polizza ANIA "Incendio", dell'art. 34 della polizza "Essere Donna" Nuova Tirrena e dell'art. 4.3 polizza "Sicura", mentre tali clausole dovevano considerarsi inefficaci perché assoggettavano il capitale assicurato alla presentazione di una consistente documentazione, con un potere ampiamente discrezionale dell'assicuratore di richiedere ulteriore documentazione, con significativo squilibrio tra le posizioni delle parti e con la possibilità di configurare una decadenza, anche se impropria.

Il motivo è infondato e va respinto.

La clausola in questione, in quanto si limita ad attribuire all'assicuratore la facoltà di recedere dal contratto, qualora nel corso dell'assicurazione si verifichi un comportamento con dolo o colpa grave dell'assicurato che possa comportare per la società assicuratrice il sorgere di un obbligo contrattuale altrimenti inesistente, non può infatti essere considerata vessatoria ai sensi dell'art. 1463 terzo comma cod. civ. In quanto riproduce, peraltro in

senso più favorevole all'assicurato, (di cui richiede il dolo o la colpa grave), la norma di cui all'art. 1898 c.c., secondo cui il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della stipulazione del contratto di assicurazione, l'assicuratore non avrebbe consentito alla stipula o avrebbe chiesto un premio più elevato.

Anche il quinto motivo di appello incidentale va quindi respinto.

Con il sesto motivo l'appellante incidentale deduce che le clausole contenute nell'art. 2.8 della polizza Nuova Tirrena Sicura e negli artt. 8 comma 3), 5) e 9.1 comma 4 della polizza Arcobaleno erano state erroneamente escluse dal giudizio di vessatorietà. Tali clausole, con cui si prevedeva l'acquisizione delle riserve di senescenza in caso di cessazione dell'assicurazione in casi particolari, la mancata restituzione della maggiorazione di premio in caso di cessazione del rischio per contratti di natura inferiore all'anno, ovvero la mancata restituzione della parte di premio relativa a garanzie diverse dalla R.C.A. in caso di demolizione o esportazione del veicolo, ovvero la mancata restituzione del premio non goduto in caso di sospensione della garanzia eccedente l'anno senza che ne fosse chiesta la riattivazione, erano state escluse dalla censura di vessatorietà dal Tribunale, in quanto ritenute in linea con il disposto di cui all'art. 1896 c.c. che disciplina la cessazione del rischio durante l'assicurazione, e quindi non abusive ai sensi dell'art. 1469 ter comma terzo c.c.

Peraltro il Tribunale, deduce l'appellante incidentale, non aveva considerato che le suddette clausole erano solo in linea con l'art. 1896 c.c. ma non lo riproducevano esattamente.

Anche tale motivo è infondato e va respinto.

Una corretta interpretazione dell'art. 1469 ter comma terzo c.c. non consente infatti di ritenere che vengano considerate riproduttive, e quindi sottratte al giudizio di arbitrarietà, soltanto le norme meramente riproduttive in senso meramente letterale di norme di legge, in quanto le norme vanno interpretate logicamente e tenendo conto dell'intenzione del legislatore.

È comunque assorbente il rilievo che le suddette clausole non comportano uno squilibrio tra i contraenti, ma disciplinano circostanze che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

Va quindi respinto anche il sesto motivo di appello incidentale della Cittadinanzattiva.

Con il settimo motivo l'appellata, (appellante incidentale), deduce che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che si sottraessero al giudizio di abusività le clausole che prevedevano particolari modalità di regolazione del premio, e quindi l'art. 18 comma 4 della polizza ANIA Responsabilità Civile "Rischi Diversi" e l'art. 21 comma 3 della polizza "Tutela Giudiziaria", in quanto tali clausole comportavano un evidente e significativo squilibrio tra le parti.

Anche questo motivo è infondato, in quanto le clausole in oggetto, che si riferiscono ai seguenti contratti: l'assicurazione in abbandono, l'assicurazione collettiva, l'assicurazione con premio calcolato in base al numero dei dipendenti o al fatturato dell'impresa, si limitano a disciplinare particolari modalità di regolazione del premio, prevedono un'anticipazione in via provvisoria ed una regolazione definitiva alla fine di ciascun periodo assicurativo, ma non comportano uno squilibrio tra le posizioni delle parti che possa far ritenere sussistente la censura di vessatorietà.

VA quindi respinto anche il settimo motivo.

Con l'ottavo motivo l'appellante incidentale deduce che il Tribunale aveva erroneamente escluso la censura di vessatorietà per le clausole di cui all'art. 19 della polizza A.N.I.A. "tutela giudiziaria" ed art. 39.7 della polizza "Nuova Tirrena Arcobaleno", che prevedono il ricorso alla procedura arbitrale obbligatoria, in quanto aveva ritenuto che tali clausole riproducessero l'art. 47 comma 3 del dlgs 17 marzo 1995, n. 175, mentre tale disposizione prevede l'arbitrato facoltativo.

Il motivo è fondato.

Premesso che l'art. 19 della polizza A.N.I.A. "Tutela Giudiziaria" prevede che: "in caso di disaccordo tra l'assicurato e la società su possibilità di esito favorevole del giudizio o ricorso al giudice superiore o divergenze nell'interpretazione degli artt. 15 e 17 del presente contratto,, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 11. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali" e che l'art. 39.7 della polizza "Nuova Tirrena Arcobaleno" prevede, tra l'altro, che "in caso di divergenza di opinione tra l'assicurato e l'assicuratore sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'assicurato del giudizio - in un procedimento civile o in un caso di ricorso al giudice superiore in un procedimento civile o penale - la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi per iscritto, potrà essere domandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale di Roma o del luogo ove ha sede l'agenzia alla quale è assegnato il contratto. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente".

Considerato che entrambe le clausole, al di là di lievi differenze terminologiche, prevedono il ricorso all'arbitrato obbligatorio, devono ritenersi abusive, ai sensi dell'art. 1469 bis comma terzo n. 18. Esse infatti comportano deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria e non riproducono la disposizione contenuta nell'art. 3 del dlgs 17 marzo 1995, N; 175, secondo cui "in caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono o adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto".

Considerato che la disposizione legislativa prevede il ricorso all'arbitrato facoltativo, deve escludersi che le clausole in esame riproducano la norma e siano quindi esenti dal giudizio di vessatorietà ai sensi dell'art. 1469 ter terzo comma c.c.

In accoglimento dell'ottavo motivo di appello incidentale proposto dalla Cittadinanzattiva, va quindi dichiarata l'abusività delle clausole contenute nell'art. 19 della polizza ANIA "Tutela Giudiziaria" e nell'art. 39.7 della polizza Nuova Tirrena "Arcobaleno" e ne va inibita l'utilizzazione.

Con il nono motivo l'appellante incidentale deduce che il Tribunale aveva erroneamente escluso l'abusività della clausola contenuta nell'art. 3 della polizza Nuova Tirrena "Arcobaleno", secondo cui "ogni comunicazione alla Nuova Tirrena deve essere effettuata con lettera raccomandata indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla sede di Nuova Tirrena. La comunicazione relativa alla disdetta da parte del contraente dovrà essere inviata esclusivamente alla sede della Nuova Tirrena, con le modalità di cui al successivo art. 5".

Tale clausola, dando luogo ad un onere ulteriore a carico del consumatore, giustifica infatti, secondo la Cittadinanzattiva, la censura di vessatorietà, in quanto dà luogo ad uno squilibrio nell'assetto degli interessi tra le parti.

Questo motivo è infondato.

La clausola in esame, nel prevedere che le comunicazioni all'assicuratore vengano eseguite con la forma della raccomandata, che costituisce, come è noto, uno dei mezzi giuridicamente rilevanti per eseguire le notifiche alla controparte, non comporta un significativo squilibrio tra le posizioni delle parti, tale da far ritenere vessatoria la clausola, ma deve ritenersi mera espressione della massima diligenza e buona fede che l'assicurato deve prestare nel rapporto con l'assicuratore.

Con il decimo motivo la Cittadinanzattiva deduce che il Tribunale aveva erroneamente escluso il carattere di vessatorietà alla clausola di cui all'art. 3 della polizza Nuova Tirrena "Essere Donna", secondo cui, premesso che "l'omessa comunicazione da parte del contraente o dell'assicurata di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede, cioè non siano dipese da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurata", "la Nuova Tirrena ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata".

Al riguardo, deduce sempre l'appellata, non era condivisibile l'argomentazione del Tribunale, secondo cui, siccome la clausola derogava all'art. 1898 c.c. in senso più favorevole all'assicuratore in spregio all'art. 1932 c.c., che ricomprende tale norma tra quelle inderogabili, non vi era sufficiente spazio giuridico per una declaratoria di abusività fondata sullo squilibrio delle posizioni contrattuali delle parti, atteso che l'art. 1392 c.c. prevedeva uno specifico ed incisivo rimedio costituito dalla sostituzione di diritto delle clausole derogative in senso meno favorevole all'assicurato.

Specifica in proposito la Cittadinanzattiva che quanto affermato dal Tribunale non era esatto poiché la ratio della tutela ai sensi degli artt. 1469 bis, ter e quinquies c.c. è di sanzionare il comportamento del contraente più forte, il quale abusi del suo maggiore potere economico-contrattuale, non soltanto con la produzione di effetti giuridici invalidanti relativamente alla clausola in questione, ma anche attraverso l'ordine di astenersi dall'ulteriore utilizzazione della disposizione contrattuale ritenuta vessatoria.

Il motivo è fondato.

Rileva infatti questa Corte che il concorso tra le norme, da cui discende la nullità della clausola (artt. 1418, 1898 e 1932 c.c.) e quelle sull'inefficacia in ragione della vessatorietà delle stesse con riferimento agli artt. 1469 bis, ter e quinquies c.c. non può comportare l'automatica neutralizzazione del rimedio dell'inibitoria. Deve invece ritenersi, conformemente a quanto è stato peraltro recentemente sostenuto dalla giurisprudenza di merito, in analogia controversia in materia di contratti bancari (v. per tutte Trib. Roma 21 gennaio 2000), che la nullità della clausola "non esclude ed anzi, in considerazione della perdurante esecuzione della clausola in condizioni generali di contratto, (inserita in condizioni generali di contratto in vigore ad ampia diffusione), aggrava il giudizio di vessatorietà, rendendo quindi necessario l'ordine di inibitoria ai sensi dell'art. 1469 sexies c.c."

In accoglimento, quindi, del decimo motivo di appello va dichiarata l'inefficacia della clausola, (peraltro nulla per i motivi suesposti), di cui all'art. 3 della polizza Nuova Tirrena Essere Donna, che prevede la differenza di premio per l'aggravamento del rischio, e ne va inibita l'utilizzazione alla Nuova Tirrena s.p.a.

Con l'undicesimo motivo l'appellante incidentale deduce che il Tribunale aveva

erroneamente escluso la dichiarazione di vessatorietà della clausola contenuta nell'art. 20 della polizza A.N.I.A. INCendio, che determina i criteri per la determinazione del danno in caso di distruzione parziale della cosa, in quanto doveva ritenersi legittima l'operazione di attribuire un valore ai residui perché potessero essere sottratti dal danno indennizzabile.

Deduce l'appellante che il Tribunale non aveva considerato che la clausola non era trasparente, in quanto, non distinguendo tra residui utilizzabili e non utilizzabili, finiva per limitare gli obblighi dell'assicuratore al di fuori di ogni rapporto di corrispettività tra premio pagato e rischio assicurato, con riferimento ad elementi del tutto imprevedibili al momento della conclusione del contratto.

Il motivo è infondato.

Premesso che, secondo i principi generali, la clausola con la quale si stabilisce nella polizza di assicurazione in quali limiti l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro non fa che precisare l'oggetto del contratto assicurativo senza creare delle limitazioni di responsabilità a favore dell'assicuratore medesimo riguardo al risarcimento del danno assicurato, e quindi non rientra tra le limitatrici della responsabilità (v. per tutte Cass. 17 novembre 1994 n. 9745 in relazione peraltro all'art. 1341 c.c.), in ordine alla specifica valutazione dei residui non sussiste alcun rischio di equivoci, in quanto se il residuo è inutilizzabile è anche privo di ogni valore economico e quindi non determina alcuna riduzione dell'indennizzo.

Va quindi respinto l'appello dell'A.N.I.A. e l'appello incidentale della s.p.a. Nuova Tirrena ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Cittadinanzattiva, (già Movimento Federativo Democratico), va dichiarata l'abusività delle clausole contenute nell'art. 19 della polizza ANIA "Tutela Giudiziaria", nell'art. 39.7 della polizza Nuova Tirrena "Arcobaleno", nonché nell'art. 3 della polizza "Nuova Tirrena Essere Donna" e va ordinato alle società, per quanto di competenza, di rinunciare all'uso delle suddette clausole.

Va altresì disposto, stante la modifica della decisione impugnata, la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sugli stessi quotidiani in cui è stata pubblicata la sentenza di primo grado ed analogamente a quanto statuito nell'impugnata sentenza, stante l'opportunità che la presente sentenza sia conosciuta da tutte le imprese di assicurazione esercenti in Italia nei vari rami coinvolti dalla presente decisione, va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza all'I.S.V.A.P. affinché ne curi la divulgazione secondo le modalità che ritenga più opportune.

Considerato il rigetto dell'appello principale dell'A.N.I.A. e dell'appello incidentale della Nuova Tirrena ed il parziale accoglimento dell'appello incidentale della Cittadinanzattiva, l'A.N.I.A. e la Nuova Tirrena s.p.a. vanno condannate, in solido, al rimborso delle spese anche del presente giudizio, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cittadinanzattiva.

P.Q.M.

Respinge l'appello proposto dall'ANIA, - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, - avverso la sentenza n. 30166 emessa il 5 ottobre 2000 dal Tribunale di Roma e l'appello incidentale della s.p.a. Nuova Tirrena avverso la medesima sentenza e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Cittadinanzattiva, già Movimento Federativo Democratico, dichiara l'abusività delle clausole contenute nell'art. 19 della polizza ANIA "Tutela Giudiziaria" e nell'art. 39.7 della polizza Nuova Tirrena "Arcobaleno" e nell'art. 3 della polizza Nuova Tirrena Essere Donna.

Inibisce all'ANIA l'uso della clausola 19 della polizza "Tutela Giudiziaria" e alla Nuova

Tirrena s.p.a. l'uso delle clausole contenute nell'art. 39.7 della polizza Arcobaleno e nell'art. 3 della polizza Nuova Tirrena Essere Donna.

Dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Mattino" di Napoli una sola volta e con dimensioni non inferiori a 20x20 entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.